

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2584

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BREDA

Modifica all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1980, n. 26, concernente norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero

Presentata il 28 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 26, le cui disposizioni sono state integrate dall'articolo unico della legge 25 giugno 1985, n. 333, prevede la facoltà del dipendente statale di chiedere il collocamento in aspettativa qualora l'Amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio « all'estero » nella stessa località in cui si trova il coniuge (per conto di soggetti statali o non statali) o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

È evidente che l'ipotesi della destinazione o del trasferimento « all'estero » di entrambi i coniugi nella medesima località è, in realtà, molto remota e solo in

qualche caso può avverarsi, alla condizione che entrambi gli interessati siano dipendenti delle Amministrazioni degli affari esteri, del commercio con l'estero e della difesa.

Nella generalità dei casi, dunque, l'opzione del dipendente o della dipendente statale deve necessariamente orientarsi verso la richiesta di collocamento in aspettativa, pena, in caso contrario, la perdita dell'impiego o il deterioramento, se non la distruzione, dell'unità della famiglia.

Nonostante la suddetta limitazione è, comunque, altresì evidente che il legislatore, con la normativa del 1980, integrata ed ampliata da quella del 1985, ha mostrato di voler salvaguardare i diritti

della famiglia, dando così attuazione, sia pure soltanto in parte, ai principi sanciti dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

Se non che, proprio nella concreta attuazione secondo l'attuale disciplina normativa, il beneficio dell'aspettativa si trasforma, di fatto, in una ingiusta sanzione nei confronti del dipendente (o della dipendente) statale, costretto a richiedere il collocamento in aspettativa in caso di destinazione all'estero del rispettivo coniuge. E ciò perché l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1980, n. 26, stabilisce che « il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'articolo 1 della presente legge non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza ». Ora, se è comprensibile l'esclusione dell'aspettativa dal computo ai fini della progressione di carriera e dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, lo è molto meno ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, soprattutto perché la legge non prevede neppure la possibilità del riscatto dei periodi di aspettativa a carico dei dipendenti statali interessati. E, in effetti, tale carenza normativa non solo determina una evidente e ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai più fortunati colleghi, per i quali si rende possibile la destinazione nella medesima località del coniuge, ma disattende altresì vistosamente l'impegno posto dalla Costituzione in capo al legislatore ordinario quando statuisce, all'articolo 31, che « la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi ».

In vero la legislazione vigente già consente, in taluni casi, la possibilità di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, periodi precedenti o anche susseguenti al rapporto di lavoro,

come, ad esempio, il riscatto degli anni di laurea o la prosecuzione volontaria della contribuzione INPS. In altri casi, come avviene per i periodi di disoccupazione, di cassa integrazione e di servizio militare, il riconoscimento ai fini del trattamento di pensione è addirittura gratuito, salvo la riscattabilità, anche ai fini della indennità di buonuscita, dei periodi di servizio militare, con contribuzione a carico del dipendente.

Non si vede, quindi, perché i periodi di tempo trascorsi dai dipendenti statali in quella particolare forma di « aspettativa necessitata », che è l'aspettativa disciplinata dalle leggi n. 26 del 1980 e n. 333 del 1985, non debbano essere ammessi a riscatto, in attuazione dei principi recati dagli articoli 29 e 31 della Costituzione; tanto più che la previsione legislativa di tale riscatto non comporterebbe alcun onere per il bilancio dello Stato, dal momento che i relativi contributi sono a completo carico dei beneficiari.

Avuto, pertanto, riguardo alla speciale natura dell'aspettativa di cui trattasi, caratterizzata non già dalla volontaria rinuncia alla retribuzione, in vista del vantaggio di un totale disimpegno dagli obblighi di servizio senza incorrere nella risoluzione del rapporto di impiego, bensì dalla necessità, per il beneficiario, di accettare l'allontanamento dal servizio e la conseguente privazione dello stipendio al solo fine di salvaguardare l'unità della famiglia, si prospetta all'esame ed all'approvazione del Parlamento la seguente proposta di legge, nella quale la contribuzione per il riscatto dell'aspettativa ai fini pensionistici è parificata a quella delle categorie indicate al quarto comma dell'articolo 14 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1980, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Il periodo di tempo trascorso in aspettativa, concessa ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è ammesso a riscatto, ad istanza degli interessati, ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e all'articolo 14, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ».

2. I benefici di cui al primo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 26 del 1980, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'11 febbraio 1980.